

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modificazione degli articoli 1 e 8  
della legge 15 gennaio 1932 sulla circolazione dei veicoli a motore  
e dei velocipedi (testo unico 6 luglio 1953)

(del 22 settembre 1959)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con decreto 25 agosto 1959 il Consiglio federale ha disposto che la nuova legge federale sulla circolazione del 19 dicembre 1958 entrerà in vigore alla data che verrà stabilita dall'ordinanza di esecuzione. Tuttavia, alcune disposizioni particolari sono già entrate in vigore; al 1. ottobre 1959 ne devono entrare in vigore delle altre (cfr. art. 2 e 4 del citato DCF). Ai fini del presente decreto legislativo ha particolare importanza l'entrata in vigore al 1. ottobre 1959 dell'art. 10 cpv. 3 della L.F. Questa disposizione prevede che le licenze hanno una durata *illimitata*. Questa disposizione costituisce una innovazione rispetto alla situazione così come è regolata dalla legge in vigore. Infatti oggi le licenze devono essere rinnovate anno per anno (art. 6, cpv. 2 della LF sulla circolazione del 15 marzo 1932). L'innovazione ha anche un riflesso sulle tasse: giusta il testo unico del 6 luglio 1953, della legge cantonale sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore, per il rinnovo delle licenze di condurre per automobili è percepita una tassa annua di Fr. 10,—, per quella concernente i motocicli la tassa è di Fr. 5,— (art. 8 cpv. 1 legge citata). Questa disposizione è quindi abrogata dalla legge federale che introduce la durata illimitata delle licenze. Non si può infatti percepire una tassa — che è una tassa di cancelleria — quando viene a cadere l'operazione amministrativa per la quale la tassa stessa è stata prevista. Questo vale per le licenze di condurre; per quel che concerne invece le licenze di circolazione, la nuova disposizione federale non ha effetto alcuno sulle relative tasse, che sono calcolate in funzione della cilindrata e del genere del veicolo a motore. La perdita che il Cantone viene a subire è all'incirca di Fr. 280.000,— annui. Dal momento che la disposizione cantonale è abrogata già a partire dal primo ottobre, con questa data cessa il relativo incasso.

Tutti i Cantoni confederati si sono trovati di fronte a questa medesima situazione. Del caso si sono occupati i capi servizio degli Uffici di circolazione e la Commissione intercantonale della circolazione, che riunisce alcuni direttori dei Dipartimenti di polizia. Ambedue le Commissioni hanno elaborato uno schema per emolumenti vari (tasse per licenze e per altre operazioni degli Uffici di circolazione) da percepire allo scopo di compensare questa perdita e hanno raccomandato ai Cantoni di attenersi agli emolumenti convenuti e questo anche per raggiungere una certa uniformità in tutta la Svizzera.

L'ossequio a questa raccomandazione è facilitato dal fatto che lo schema prevede per ogni posta un massimo ed un minimo, di guisa che è facile tenere conto delle diversità esistenti fra Cantone e Cantone.

Il nostro Cantone intende attenersi di regola al minimo previsto nel predetto schema. Infatti questo basta per compensare la perdita subita dal Cantone in virtù dell'abolizione dell'art. 8 della predetta legge cantonale sulle tasse di circolazione. E' da osservare che trattasi esclusivamente di emolumenti per le varie e speciali prestazioni dell'Ufficio circolazione, mentre sono escluse le tasse di circolazione che, come detto, vengono percepite ogni anno in funzione della cilindrata e del genere del veicolo a motore. Queste ultime tasse verranno rivedute più

tardi quando il Consiglio federale avrà stabilito la data dell'entrata in vigore della nuova legge federale sulla circolazione e avrà completato l'ordinanza federale concernente questa materia.

Enumeriamo le principali operazioni dell'Ufficio di circolazione che qui entrano in considerazione :

1. Emissione delle licenze di allievo conducente, di condurre, di circolazione e di maestro conducente (LC 6 luglio 1953, art. 1-8);
2. Rinnovo delle licenze di maestro conducente e di allievo conducente;
3. Attestazioni, duplicati e modificazioni delle licenze (DE 24 settembre 1935, art. 5);
4. Trasferimento provvisorio delle targhe e relativi prolungamenti (FU n. 30, 16 aprile 1957);
5. Permessi per trasporti e veicoli speciali (DE 4 dicembre 1956);
6. Permessi per circolazione notturna e festiva (FU n. 94, 25 novembre 1958 1 OF 4 dicembre 1933).

Come si vede, si tratta di operazioni amministrative di carattere ben definito, che hanno la loro base nella legge : l'Ufficio di circolazione è obbligato a procedere a questi atti in ossequio a precisi disposti della legge o dell'ordinanza federale.

Dall'annesso progetto legislativo consta che gli emolumenti si mantengono nei limiti di una tassa in senso strettamente giuridico e cioè di una controprestazione dovuta dal privato per un'operazione precisa prevista dall'ordinamento legale, che gli richiede allo Stato.

Si pone la questione se queste tasse debbano essere emanate per legge oppure se sia sufficiente un decreto esecutivo del Consiglio di Stato. Secondo la Costituzione cantonale, il Gran Consiglio « vota le imposte » (art. 25, n. 3). Ora, come è noto, le imposte si distinguono in modo fondamentale dalle tasse : le imposte non sono dovute dal privato quale controprestazione per un servizio particolare dello Stato da lui richiesto, ma costituiscono invece un contributo del privato all'amministrazione generale dello Stato. Si potrebbe quindi ritenere che la determinazione delle tasse sia di competenza del potere esecutivo il quale, secondo l'art. 35 della Costituzione « è incaricato dell'esecuzione delle leggi e a questo effetto fa i decreti e prende le determinazioni necessarie » (art. 35, cpv. 1). Tuttavia, nel caso in esame, per togliere ogni dubbio, preferiamo sottoporre la cosa al Gran Consiglio.

Non ci sembra però opportuno proporre a codesto Gran Consiglio un progetto legislativo cantonale che preveda, posta per posta, gli emolumenti per le predette operazioni dell'Ufficio circolazione. Infatti necessità e situazioni pratiche diverse possono continuamente modificare lo stato di fatto, di guisa che una tassa stabilita in un determinato momento può rivelarsi più tardi o eccessiva o insufficiente.

Per questo motivo riteniamo che il Gran Consiglio debba autorizzare il Consiglio di Stato a prendere, per decreto esecutivo, le necessarie disposizioni. Secondo noi non si tratta qui di una delega nel senso proprio del termine, perchè in fondo il legislatore non fa altro che riconoscere all'Esecutivo una facoltà che costituzionalmente gli spetta. Ove tuttavia si volesse essere d'avviso diverso, è da osservare che in una materia come quella in esame la delega è ammessa dalla giurisprudenza (cfr. Burckhardt, CF pag. 666).

Già sin d'ora possiamo assicurare a codesto Gran Consiglio che sarà applicata di regola la tariffa minima proposta dalla Commissione appunto perchè, come detto, questa basta per ricuperare la perdita cagionata dall'abrogazione dell'art. 8 della LC sulle tasse di circolazione. Prendiamo occasione dalla modifica legislativa in esame per proporre a codesto Gran Consiglio l'abrogazione del di-

sposto di cui a lett. i) dell'art. 1 e del cpv. 2 dell'art. 1 della legge sulle tasse di circolazione. Il primo disposto da abrogare si riferisce all'emolumento per l'emissione di licenze internazionali, emolumento che deve essere stabilito dal Consiglio di Stato, così come, secondo il presente progetto, deve avvenire per tutte le altre licenze. Il cpv. 2 dell'art. 1 riguarda invece il prezzo per la fornitura delle targhe, che dovrebbe essere fissato dal Consiglio di Stato sulla base del costo, che può variare da anno in anno.

Poichè, come osservato sopra, l'art. 8 della predetta legge cantonale sulle tasse di circolazione è abrogato in forza del diritto federale, a partire dal 1. ottobre 1959, è logico che gli emolumenti destinati a compensare la perdita debbano poter essere applicati a partire dalla medesima data. Inoltre, se l'entrata in vigore della presente modifica legislativa dovesse tardare, nel periodo dal 1. ottobre sino alla sua entrata in vigore, centinaia di automobilisti e motociclisti che ottengono la nuova licenza di condurre, che secondo la LF è illimitata, non pagherebbero nè l'attuale tassa di rinnovo, nè il nuovo emolumento previsto da questo progetto.

Queste ragioni sono sufficienti a escludere ogni censura d'ordine costituzionale, poichè la retroattività risulta giustificata (cfr. STF 77.1.189). Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*

*Pellegrini*

Disegno di

## LEGGE

15 gennaio 1935 sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore  
e velocipedi (Testo unico del 6 luglio 1953)

### Modificazione

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 settembre 1959 n. 853 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Sono abrogati la lettera i) e il cpv. 2 dell'art. 1, nonché l'art. 8 della legge sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi del 15 gennaio 1935.

*Art. 2.* — L'art. 8 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Il Consiglio di Stato fissa le tasse per l'emissione delle licenze e per ogni altra operazione dell'Ufficio circolazione od ordinata dal medesimo ».

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. ottobre 1959.

